



COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

\*\*\*

*Allegato deliberazione C.C. n. 18 del 3 aprile 2007*

# *Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni*



*Regolamento Comunale*  
*per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni*

**INDICE**

ART. 1 - FINALITÀ .....	3
ART. 2 - CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI .....	3
ART. 3 - DEFINIZIONI .....	3
ART. 4 - PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR ..	4
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE .....	5
ART. 6 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE .....	5
ART. 7 - UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI .....	6
ART. 8 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI .....	6
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	7
ART. 10 - ASPETTI FISCALI .....	7
ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI .....	8
ART. 12 - RISERVA ORGANIZZATIVA .....	8
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE .....	8

## Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL 5.10.2001 e dall'art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL 23.12.1999.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire il miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'Ente realizzando risparmi di spesa per quest'ultimo, e si intendono funzionali sia ad una più ampia e qualificata comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale verso l'esterno, sia alla creazione di un legame sempre più solido tra l'Ente e la Comunità, tra l'Ente e la realtà economico-produttiva del territorio.
3. La sponsorizzazione si intende altresì uno strumento, per lo sponsor, finalizzato al miglioramento della propria immagine e visibilità, tramite l'arricchimento di valori arrecato al proprio marchio in conseguenza del connubio tra il proprio logo e la serie di valori, ideali ed identità espressi dall'Ente oltre che dalle iniziative specifiche oggetto della sponsorizzazione.

## Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati aventi fini di lucro e con soggetti dotati di personalità giuridica senza fini di lucro, per realizzare o acquisire interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa nonché per progetti straordinari approvati dalla Giunta Comunale con finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

## Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la presenza pubblicitaria nell'ambito delle proprie iniziative in

appositi e predefiniti spazi secondo specifiche e predefinite modalità in cambio di una predeterminata prestazione fornita dallo sponsor;

b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in denaro, in beni servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, fornito a favore dello sponsee nell'ambito delle sue iniziative e regolato da un contratto di sponsorizzazione, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;

c) per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;

d) per "spazio pubblicitario": la partecipazione fisica di un rappresentante dello sponsor nonché lo spazio inteso come superficie fisica in un'area specifica o su supporto cartaceo, virtuale o telematico, messo a disposizione dal Comune (sponsee) nei confronti dello sponsor per la sua visibilità.

#### Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata, di norma, mediante rimando alle procedure descritte nei Regolamenti comunali per la disciplina dei contratti e per l'esecuzione di forniture e servizi in economia, in particolare con riferimento alle procedure di evidenza pubblica.

2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione. In ogni caso, dell'avviso può essere data notizia a soggetti che si ritiene possano essere eventualmente interessati.

3. L'avviso di cui ai precedenti commi deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti di uno specifico dossier/progetto di sponsorizzazione;
- b) l'esatta indicazione dello spazio pubblicitario;
- c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, dovrà indicare:

- il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende fornire quale sponsorizzazione;
- l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato o nel dossier/progetto di sponsorizzazione.

5. Il contraente dovrà possedere i requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità, gli adempimenti e le relative autorizzazioni inerenti e conseguenti le azioni previste nel dossier/progetto di sponsorizzazione.

7. I modelli per la presentazione dell'offerta sono predisposti dai competenti uffici comunali e allegati all'avviso di cui al comma 1. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall'apposita Commissione prevista dal Regolamento comunale dei contratti.

8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente del servizio competente; con il contratto di sponsorizzazione viene regolato il reciproco apporto di prestazioni dello sponsor e dello sponsee, compresa la presenza pubblicitaria dello sponsor.

9. Per le sponsorizzazioni che abbiano come oggetto un corrispettivo in denaro sono ammessi procedimenti semplificati consistenti in comunicazioni a ditte o a soggetti privati interessati sempre nel rispetto del criterio della trasparenza e della par condicio, non rientrando tale fattispecie nei contenuti di cui al precedente art. 2.

#### Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al dirigente. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente per la attivazione, o l'accettazione da parte di privati, di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente.

3. Sono possibili iniziative di sponsorizzazione proposte direttamente da altri soggetti, privati e non, anche se non comprese tra quelle precedentemente individuate dall'Ente. In questo caso, se l'iniziativa proposta sarà approvata dall'Ente e dopo la verifica di congruità tecnica e/o economica, la sponsorizzazione sarà affidata direttamente al proponente, a parziale deroga da quanto previsto all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del presente Regolamento.

#### Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto di sponsorizzazione tra lo sponsor e lo sponsee nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto e le modalità della presenza pubblicitaria offerti dallo sponsee nei confronti dello sponsor;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) le prestazioni offerte dallo sponsor, che costituiscono oggetto della sponsorizzazione, con la relativa quantificazione economica, o, nel caso la sponsorizzazione preveda un contributo in denaro, l'indicazione della quota;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

2. L'importo della fattura di sponsorizzazione può coincidere con l'intero stanziamento di bilancio relativo all'iniziativa sponsorizzata o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, del dossier/progetto interessato.

#### Art. 7 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Le somme previste negli stanziamenti interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.

2. I risparmi di spesa di cui al comma 1. verranno utilizzati per implementare i fondi relativi al personale dipendente di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999 e all'art. 26 del CCNL 23.12.1999 nella misura del 30%, prediligendo, nell'assegnazione, i servizi dell'Ente direttamente coinvolti nel progetto sponsorizzato.

3. La restante parte è destinata, in corso d'anno, al finanziamento di altre spese secondo le indicazioni del bilancio.

#### Art. 8 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - b) ritenga che l'attività o la credibilità dell'ipotetico sponsor risulti non in linea con le finalità dell'Ente;
  - c) ravvisi nel messaggio pubblicitario dell'ipotetico sponsor un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;
  - d) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
  - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

#### Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglione delle Stiviere in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

#### Art. 10 - Aspetti fiscali

1. Il valore della sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stabilita nel contratto di sponsorizzazione.

2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.

#### Art. 11 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio comunale competente, al fine di accertare l'aderenza tra quanto in essere e quanto stabilito dal contratto di sponsorizzazione oltre che dall'eventuale dossier di sponsorizzazione, per quanto attiene ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi del contratto di sponsorizzazione.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

#### Art. 12 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.

2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate.

#### Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo ha approvato.